



CITTA' DI MONTALTO UFFUGO

Provincia di Cosenza

REGISTRO GENERALE ORDINANZE

ORDINANZA N. 605 del 08/11/2020

Oggetto: EMERGENZA COVID-19. PROROGA SOSPENSIONE ATTIVITÀ SCOLASTICHE IN PRESENZA. ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE.

IL SINDACO

Premesso che l'Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.) ha dichiarato l'epidemia da Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visti:

- Il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
- Il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”;
- Il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020”;
- Il Decreto Legge 7 ottobre 2020 n. 125 recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19”;
- Il DPCM del 13 ottobre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19” e del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”;
- Il DPCM del 18 ottobre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19” e del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”;

- Il DPCM del 24 ottobre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19” e del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute n. 17167 del 21.08.2020 avente ad oggetto “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2 nelle scuole e nei servizi dell'infanzia”;
- il DPCM del 3 novembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»-
- Vista l'ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» con la quale la Calabria è stata inserita nella c.d. Zona Rossa;

Considerato che pervengono numerose segnalazioni circa l'esito positivo di tamponi rapidi effettuati dai residenti sul territorio montaltese, ed in particolare nella zona valliva;

Preso atto che sono in corso ulteriori accertamenti epidemiologici da parte delle Autorità Sanitarie per la completa definizione della catena epidemiologica per la presenza di soggetti positivi al virus SARS-CoV-2;

Visto il disposto dell'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (T.U.E.L.) ed in particolare comma 5 del D.Lgs. 267/2000 che recita espressamente: “In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale...”;

Ravvisata l'esigenza nonché l'urgenza di adottare in via cautelativa idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica, in coerenza con le disposizioni di legge e in attesa delle risultanze della procedura meglio descritta in premessa;

Sentite le Dirigenti scolastiche dei due istituti comprensivi ;

Dato atto che alla luce di tutto quanto sopra ricorrono le condizioni per poter sospendere in via precauzionale e transitoria le attività didattiche in presenza in tutti i plessi scolastici dei due Istituti Comprensivi di Taverna e dello Scalo;

Vista la precedente ordinanza n° 481 del 2/11/2020;

Visto l'art. 18 comma 1 D.L. 16 luglio 2020, n. 76;

Per tutto quanto sopra premesso

ORDINA

la sospensione, in via cautelativa, delle attività didattiche in presenza, per le Scuole

dell'Infanzia, Scuole Primarie e Scuole Secondarie di primo grado, afferenti gli Istituti Comprensivi di Taverna e dello Scalo dal 09.11.2020 al 14.11.2020 compreso.

Inoltre

D E M A N D A

ai Dirigenti dei due Istituti Comprensivi di Taverna e dello Scalo l'eventuale organizzazione della didattica a distanza.

D I S P O N E

- 1) che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva;
- 2) che la presente ordinanza sia notificata a mezzo PEC affinché ne diano esecuzione e la rendano nota con affissione di copia all'ingresso di ogni plesso e con pubblicazione sui propri siti web istituzionali:
 - alla Dirigente Scolastica dell'Istituto Comprensivo di Taverna
 - alla Dirigente Scolastica dell'Istituto Comprensivo dello Scalo;
- 3) che la presente ordinanza sia notificata a mezzo PEC:
 - al Prefetto della Provincia di Cosenza;
 - al Questore;
 - ai Carabinieri di Montalto Uffugo;
 - al Comando di Polizia Locale di Montalto Uffugo;
 - all'ASP di Cosenza;
- 4) la pubblicazione immediata sul sito istituzionale web dell'Ente ed all'Albo Pretorio.

D À A T T O

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Calabria entro 60 giorni dalla pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, 08/11/2020

Il Sindaco
F.to AVV. PIETRO CARACCILO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;

il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.